

REGOLAMENTO (UE) N. 52/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2012

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Guam nella voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- (4) Gli Stati Uniti hanno informato la Commissione di applicare le condizioni nazionali ai movimenti a carattere non commerciale di animali delle specie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 998/2003 tra gli Stati Uniti e le Samoa americane, le Marianne settentrionali, Puerto Rico e le Isole Vergini americane.

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

- (5) È quindi opportuno includere tali territori aggiuntivi nella voce relativa agli Stati Uniti nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative ai controlli di tali movimenti. Esso si applica ai movimenti a carattere non commerciale tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nel suo allegato I.

- (6) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 998/2003.

- (2) L'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 elenca i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori, tra cui gli Stati Uniti, per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nell'Unione a seguito di movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia provenienti da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 la voce relativa agli Stati Uniti d'America è sostituita dalla seguente:

- (3) Il regolamento (CE) n. 998/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione ⁽²⁾, include

«US Stati Uniti d'America (compresi AS — Samoa americane, GU — Guam, MP — Marianne settentrionali, PR — Puerto Rico e VI — Isole Vergini americane)».

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

